



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

86/2013
GIUGNO/10/2013 (*)
21 Giugno 2013

**IL MINISTERO DEL LAVORO, CON LA
LETTERA CIRCOLARE N. 10478 DEL 10
GIUGNO U.S., PONE FINALMENTE
FINE ALLA VEXATA QUAESTIO
DELLA CONTRIBUZIONE
PREVIDENZIALE PER IL CONIUGE, I
PARENTI E GLI AFFINI ENTRO IL
TERZO GRADO (QUARTO IN
AGRICOLTURA) NEI SETTORI
DELL'ARTIGIANATO, DEL
COMMERCIO E DELL'AGRICOLTURA.**

Il Ministero del Lavoro, con il documento di prassi citato, affronta la questione relativa alla contribuzione previdenziale dei familiari collaboratori dei piccoli imprenditori del settore commercio, artigianato ed agricoltura.

Viene riaffermato che, **la ricorrenza dell'obbligazione contributiva si fonda su due concetti: "abitudine" e "prevalenza"**.

La prima (*id: **abitudine***) è da intendersi come **prestazione eseguita in maniera non sporadica**.

La seconda, **la prevalenza**, da interpretarsi come **fonte di maggiore impiego rispetto ad altra attività**.

Due sicuramente le esclusioni: il pensionato ed il familiare occupato a tempo pieno in altra azienda.

Pensionato.

La prestazione lavorativa del familiare pensionato è sottratta dall'obbligo contributivo previdenziale mercé la presunzione di gratuità del lavoro in ambito familiare, in ossequio al brocardo "*affectio vel benevolentiae causa*".

Secondo il Ministero, tale presunzione **trova nel pensionato il suo principale paradigma**. Il Dicastero, infatti, precisa che manca nel pensionato quello spirito che permea ogni attività lavorativa onerosa: *l'animus contrahendi*.

Familiare lavoratore in altra azienda.

Invece, il familiare con altra occupazione prevalente rappresenta una classica ipotesi di "**presunzione operativa**".

La suddetta prospettazione ministeriale trova corroborazione nella previsione normativa di cui all'**art. 2 della legge 613/66, per effetto della quale sono esclusi dall'obbligo contributivo i familiari coadiutori dell'imprenditore, "sempreché per tale attività non siano soggetti**

all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti'.

Infine, il Ministero introduce un'ulteriore "presunzione operativa" di "occasionalità".

Viene, infatti, stabilito che, **può giudicarsi occasionale il lavoro del familiare che nell'anno solare effettua un massimo di 720 ore di lavoro (*id*: 90 giorni) e quando la prestazione sia resa in sostituzione ovvero in affiancamento del titolare (*cf.* art. 21, comma 6-*ter*, del DL 269/93 nel settore artigiano).**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC